

**AVVOCATO GIUSEPPE PITARO**  
**Patrocinante in Cassazione**

Catanzaro, 4 febbraio 2021

**S.E. PREFETTO DI CATANZARO**  
Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta

**Via PEC**

*protocollo.prefcz@pec.interno.it*

**OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI LAMEZIA TERME.**

Eccellenza,

un articolo di stampa pubblicato pochi minuti fa (che si allega alla presente nota) sostiene che la S.V. avrebbe provveduto alla fissazione al 28.03.2021 delle elezioni comunali di Lamezia Terme relativamente alle 4 sezioni il cui voto è stato annullato dal T.A.R. Calabria-Catanzaro con sentenza n. 2020/2020.

Con la presente, mi corre l'obbligo di segnalare che è pendente il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado, procedimento che è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

Appare evidente che la celebrazione delle elezioni in 4 sezioni in data 28.03.2021, in pendenza del giudizio di appello, rischia di creare un *caos* istituzionale, in quanto tali elezioni farebbero scaturire un nuovo esito elettorale, con l'ingresso di nuovi eletti in Consiglio comunale, e il conseguente onere di impugnazione anche del sopravvenuto verbale di proclamazione degli eletti.


Ove l'esito del giudizio di appello dovesse ampliare il numero delle sezioni in cui rinnovare le elezioni, la città di Lamezia Terme dovrebbe essere chiamata nuovamente alle urne; viceversa, ove il Consiglio di Stato dovesse riformare *in pejus* la sentenza di primo grado, a seguito di ricorso incidentale dell'ex sindaco Mascaro, il 28.03.2021 si voterebbe in sezioni le cui originarie operazioni elettorali non meritavano l'annullamento.

**AVVOCATO GIUSEPPE PITARO**  
**Patrocinante in Cassazione**

In entrambe le ipotesi, l'esito elettorale del 28.03.2021 dovrebbe essere rapidamente annullato e rimesso in discussione dalla sopravveniente sentenza definitiva.

Pertanto, ove la notizia letta sulla stampa dovesse corrispondere al vero, La invito a disporre la convocazione dei comizi elettorali soltanto a seguito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, tenendo conto che il processo elettorale è caratterizzato da estrema celerità ai sensi dell'art. 131 c.p.a. («Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione»), e quindi tale giudizio sarà certamente definito in breve tempo.

Con ossequi.

  
Avv. Giuseppe Pitaro